

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO

del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'anno 2019 decorrente dal 18/05/2019 al 18/05/2020 di importo pari a € 1.900,00 (oltre IVA e CPA)

Addì **07/06/2019** presso la sede del ORDINE tra le parti:

- **Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Oristano**, con sede in Oristano, Piazza Sant'Efisio n 2, C.F. 90006170956, in persona di Silvia Putzolu, nata ad Oristano il 26/06/1972, nella Sua qualità di Presidente, di seguito denominato "ORDINE";
- **Avv. ETZO Alessandra Sebastiana**, nata a Sorgono (NU) il 24 febbraio 1974, C.F. TZELSN74B48I851E, residente in Via Vittorio Emanuele n. 3, Atzara (NU), domiciliata in via San Simaco, n 85 - 09170 Oristano, di seguito denominato "DPO".

Premesso che l'Avv. Etzo ha svolto per conto di codesto Ente il medesimo incarico di cui alla presente convenzione per l'anno 2018, ciò premesso le parti convengono di rinnovare l'incarico per un ulteriore annualità

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. L'Incarico ha per oggetto le attività di Responsabile dei dati (*DPO*) per l'ORDINE, Titolare del Trattamento dei dati, ai fini dell'adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE.
2. Il servizio sarà svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di Protezione dei dati personali.
3. L'attività di cui in oggetto richiede che il DPO svolga i compiti esplicitamente previsti dall'art. 39 del Regolamento:
 - a) Informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati.
 - b) Sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
 - c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo.
 - d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali.

- e) Fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
- f) Eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso.
- g) Riferire al vertice gerarchico del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento.

4. Il DPO supporta l'ORDINE nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi al Regolamento Europeo nella prima fase di applicazione, in particolare:

- h) Coordina l'attività degli uffici tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati personali.
- i) Fornisce consulenza circa la predisposizione ed aggiornamento da parte dell'Ente del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati personali svolti dall'ente e verifica che questi avvengono nel rispetto dei principi fondamentali, del principio di liceità e abbiano un fondamento giuridico.

All'interno del registro, da predisporre in formato elettronico e/o cartaceo, saranno specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e del DPO, i trattamenti svolti e le loro principali caratteristiche specificando per ognuno:

- finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali coinvolti;
 - descrizione soggetti interessati;
 - categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;
 - eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
 - misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
 - tempi di conservazione dati;
 - ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte.
- j) Fornisce un parere sui trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i diritti della persona fisica ai fini della redazione da parte dei Titolari della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta dall'Ente, in particolare nei casi seguenti:
- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
 - la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

La valutazione d'impatto contiene almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
- k) Sorveglianza e fornisce consulenza al Titolare sull'attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e sugli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina.
- l) Fornisce supporto al Titolare, in accordo con le Figure competenti, circa le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica.
- m) Fornisce consulenza sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica.
- n) Programma almeno due giornate all'anno di consulenza e formazione interna, dedicate ai dipendenti dell'ORDINE. Resta inteso che in caso di modifiche normative sostanziali si programmerà un intervento formativo ad hoc.
5. Le attività descritte al punto 4 costituiscono altresì oggetto del servizio.
6. Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al Titolare del trattamento.
7. Al DPO è, altresì, riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di contatto tra l'amministrazione comunale e lo stesso DPO, come meglio disciplinato dall'art. 6.

ART. 2 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico è affidato per 1 annualità con decorrenza dal **18/05/2019 fino al 18/06/2020**.

ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte nella sede dell'ORDINE o da remoto, tenuto conto delle esigenze dell'Ente, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, e mediante specifici incontri on site preventivamente concordati.
2. Il DPO si obbliga a rendere le proprie prestazioni a favore dell'ORDINE.
3. L'incarico prevede almeno n. 2 incontri formativi dedicati a tutti gli addetti, per i responsabili e gli incaricati del trattamento, nonché per gli iscritti, che dovranno essere espletati presso la Sede dell'ORDINE. I giorni e gli orari in cui si svolgeranno tali incontri saranno preventivamente concordati con il referente nominato Sig. Ruggiero Mascia.

ART. 4 – IMPORTO DELL'INCARICO

L'importo complessivo per l'intera durata dell'incarico è di € 1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge, che sarà pagato in due tranche come da prospetto seguente:

Importo Euro	Programma	Termini di pagamento
950,00+IVA+CPA	I^ tranche 2019	18/11/2019
950,00+IVA+CPA	II^ tranche 2020	18/05/2020

ART. 5 – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: REQUISITI, OBBLIGHI E DOVERI RECIPROCI

1. Durante lo svolgimento del servizio, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà:
 - a) svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente contratto osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
 - b) eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;
 - c) utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscano al fine di assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;
 - d) operare in modo indipendente;
 - e) riferire direttamente al Presidente dell'ORDINE, qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento assumano decisioni incompatibili con il RGPD;
 - f) informare immediatamente il Presidente qualora sia destinatario di qualsiasi atto di intimidazione nel corso del contratto che abbia l'obiettivo di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
 - g) mettere a disposizione e aggiornare recapito postale, telefonico fisso e/o mobile ed un indirizzo di posta elettronica utili alla reperibilità.

Al DPO è riconosciuta la facoltà di:

- costruire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che operano sotto la direzione del DPO che lo supportano ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto;
- qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all'interno della struttura del Titolare e/o Responsabile del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.

2. Durante lo svolgimento del servizio, il Titolare del Trattamento dovrà:
 - a) Coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il DPO per mezzo del Referente incaricato e dei Responsabili del trattamento in qualsiasi questione inerente la protezione dei dati personali.

- b) Mettere a disposizione del DPO le risorse necessarie all'esecuzione dei propri compiti, il Referente ed eventualmente un gruppo lavoro, formato dai Responsabili del Trattamento, in possesso delle competenze tecniche e informatiche e della necessaria conoscenza dei procedimenti e dei processi di lavoro dell'Ente.
 - c) Non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.
 - d) Garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto d'interesse.
3. L'esecuzione dell'incarico non comporta alcuna costituzione di rapporto di lavoro, neanche subordinato, tra il soggetto affidatario ovvero il DPO e l'ORDINE
 4. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell'ORDINE nel caso di danni a soggetti terzi, imputabili per dolo o colpa grave, cagionati dal DPO.

ART. 6 – REFERENTE DESIGNATO DAL DPO

1. Al fine di garantire una gestione funzionale dell'incarico, il DPO interloquirà con un Referente del Titolare del Trattamento, che fungerà da contatto tra il DPO e l'ORDINE. Tale referente dovrà essere nominato ed indicato al DPO dal Titolare del trattamento entro un mese dalla firma del presente contratto, in caso contrario verrà indicato direttamente dal DPO.
2. Al Referente si applicano le disposizioni contenute negli artt. 5, 7, 8 del presente contratto.

ART. 7 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL RESPONSABILE

1. I dati di contatto del DPO (quali recapito postale, numero telefonico dedicato, indirizzo dedicato di posta elettronica), compresi quelli identificativi saranno comunicati ufficialmente a tutto il personale dell'ORDINE.
2. I dati di contatto del DPO sono inseriti negli atti e documenti ogni qualvolta la legge richieda di specificare tali informazioni nonché pubblicati sul sito istituzionale dell'ORDINE facenti parte e in "*Amministrazione trasparente*" al fine di garantire agli interessati e ai cittadini di prendere contatti diretti con lo stesso.
3. I dati sono oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il DPO esprime il suo consenso alla diffusione dei dati identificativi e al conseguente trattamento qualora questo avvenga per espressa disposizione di legge.

ART. 8 – CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ

Il Responsabile della protezione dei dati potrà svolgere eventuali ulteriori compiti e funzioni purché questi non lo pongano in una situazione di conflitto di interessi.

ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE

La sottoscrizione del presente contratto sostituisce il verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Il DPO può sospendere l'esecuzione del servizio, specificando i motivi, qualora si verificano circostanze particolari che ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
2. La sospensione può essere altresì disposta dal Titolare del Trattamento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il DPO, per le attività oggetto del presente incarico professionale, quale Avvocato iscritto in Albo è titolare di Polizza RC LLOYDD n. AEAW0038640-LB e AEAW0038792-LB..

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto su dichiarazione dell'ORDINE e del DPO e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) Cessione del contratto a terzi;
- b) Grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) Sospensione ingiustificata del servizio.

ART. 13– REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E PAGAMENTO

1. L'ORDINE verificherà la regolarità contributiva del professionista.
2. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura elettronica e report delle attività svolte nel periodo di riferimento.
3. Le fatture, intestate all'ORDINE devono essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando in particolare le seguenti informazioni:
 - tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
 - gli estremi della determinazione di affidamento del servizio: delibera n. 3 del 18/05/2018;
 - codice identificativo UFKHWA dell'Ordine destinataria della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03 aprile 2013, n. 55;
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura trasmessa dal SDI saranno liquidati i compensi, a mezzo di bonifico bancario ovvero postale, sul numero di conto corrente dedicato che il professionista ha comunicato unitamente alla firma del presente contratto.
5. Il Professionista si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato (e se ci fossero soggetti autorizzati ad operare su di esso) entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.
6. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto delle comunicazioni

previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'ORDINE.


ART. 14 – FORO COMPETENTE


In caso di controversia si farà ricorso al Tribunale di Oristano. E' sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del REG. U.E. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura affidamento e della presente stipula e gestione del contratto con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza, riservatezza e liceità.
2. In sede di sottoscrizione del contratto le parti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
3. Il RUP del procedimento per l'ORDINE è il Sig. Ruggiero Mascia
4. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso dalla Parte che ne abbia interesse.

DPO (Responsabile Protezione Dati)


.....
(Avv. Alessandra Sebastiana Etzo)

per l'ORDINE

.....
(Dott.ssa Silvia Putzolu)